



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF136

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 13

OGGETTO	STUDI DI SETTORE 2016: IL PUNTO DELL'AGENZIA SULLE NOVITA'
RIFERIMENTI	CM 20/E/2017, ISTRUZIONI MODELLO
CIRCOLARE DEL	27/07/2017

Sintesi: Con la CM 20/E del 13.07.2017, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato, come di consueto, le novità relative agli studi di settore applicabili per il 2016, con particolare riferimento:

- all'aggiornamento dell'analisi della territorialità;
- gli indicatori di coerenza economica e di anomalia elaborati per il 2016;
- alle novità contenute nei modelli studi di settore.

Vengono inoltre evidenziate peculiarità e criticità di taluni studi settore oggetto di revisione dal 2016.

Per il 2016 gli studi di settore applicabili sono 193 (erano 2014 nel 2015), nell'ambito dei quali sono compresi:

- 57 studi evoluzione (studi "nuovi");
- 136 studi già in vigore (studi "vecchi")



I "nuovi" studi di settore rappresentano l'evoluzione di studi già in vigore. Per alcuni si tratta della 4° (lettera iniziale "W") o della 5° (lettera iniziale "Y") evoluzione.

Si evidenziano tra l'altro i seguenti "nuovi" studi

Commercio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (WM80U) ▪ tabaccherie (WM85U) ▪ supermercati, discount alimentari, commercio al dettaglio di frutta e verdura (YM01U) ▪ farmacie (YM04U) ▪ commercio al dettaglio di fiori e piante (YM40A)
Servizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bar, gelaterie e pasticcerie (YG37U) ▪ alberghi, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (YG44U) ▪ agenti e rappresentanti (YG61U)
Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notai (YK01U); ▪ guide e accompagnatori turistici, guide alpine (WK26U); ▪ produzione di software non connesso all'edizione, elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i CAF), hosting e fornitura di servizi applicativi (WK27U); ▪ ingegneri (YK02U); ▪ revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (YK06U); ▪ periti industriali (YK17U).

LIMITI DI RICAVI/COMPENSI - CONFERMA

il limite dei ricavi/compensi al di sopra del quale è prevista l'esclusione dall'applicazione degli stessi:

- permane **pari a € 5.164.569**

- **per tutti gli studi di settore** applicabili per il **periodo 2016**.

Nella verifica del superamento di tale limite occorre considerare:

	i ricavi relativi all'attività di vendita di beni soggetti ad aggio / a ricavi fissi per l'entità dell'aggio e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore
	per le imprese del settore costruzioni (WG40U, WG50, WG69U e WK23U): i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR

CAUSE DI INAPPLICABILITA'

L'Agenzia evidenzia che, analogamente a quanto statuito per le precedenti evoluzioni, con riferimento alle attività d'impresa, gli studi di settore approvati non si applicano:

- nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.



N.B.: in base alla precedente **CM 23/2013**, la causa di inapplicabilità **non** può trovare applicazione:

- con riferimento alle cooperative, consorzi di imprese che operano nel settore degli appalti nel campo edile
- che dopo l'aggiudicazione dei lavori li assegnano alle imprese consorziate / socie, le quali fatturano le proprie prestazioni direttamente alla cooperativa / consorzio, che a sua volta fattura quanto dovuto al committente
- venendo meno l'elemento rappresentato dalla presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.

AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALITA'

Con i DM 22.12.2016 e 23.03.2017 sono state approvate nuove analisi della territorialità applicabili a partire dal periodo d'imposta 2016, prevedendo l'aggiornamento dei seguenti parametri:

Territorialità dei Factory Outlet Center	studio YM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori)
Aggregazioni comunali	studio YG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere)
Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi	studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente)

INDICATORI DI ANOMALIA

Sono confermati gli indicatori di anomalie approvati dal DM 24.3.2014 per il 2013:

	incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture di servizi ultrannuali
	valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi
	mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di

	locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali
	mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti
	mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti ad associati con apporti di solo lavoro

L'art. 6 del DM 22.12.2016 ha introdotto un **nuovo indicatore** di coerenza economica:

	errata appartenenza ai codici attività <ul style="list-style-type: none"> - 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca in caso di prevalenza nella produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata
	L'indicatore è applicabile alle seguenti 2 attività contenute nello studio di settore YD01U: <ul style="list-style-type: none"> - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (10.52.00) - produzione di pasticceria fresca (10.71.20) per le quali si verifica la prevalenza dei ricavi provenienti dalla produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata. L'indicatore segnala che è stato applicato uno studio di settore - codice attività - non coerente con i beni /e servizi offerti

Viene evidenziato che GERICO 2017 fornirà l'esito di coerenza relativo all'indicatore "Margine per addetto non dipendente" (non è infatti più valida la previsione del DM 24/03/2014, che disponeva la "sperimentalità" dell'indicatore negli studi di settore del periodo, posto che tutti gli studi interessati sono stati revisionati).

APPLICAZIONE MODELLI MISTI

Gli studi approvati per il periodo d'imposta 2016 per i quali, tenuto conto della significatività delle elaborazioni effettuate, si è fatto ricorso ai Modelli Lineari Misti (LMM) sono i seguenti:

YM05U	Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori
YG44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

REVISIONE CONGIUNTURALE

Il **DM 03.05.2017** ha confermato, per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2016, le seguenti cinque tipologie di correttivi:

▪	interventi relativi all'analisi di coerenza economica	
▪	interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore "Durata delle scorte"	
▪	correttivi congiunturali di settore	Applicati ai soggetti che per il 2016 hanno ricavi / compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo / compenso puntuale.
▪	correttivi congiunturali territoriali	
▪	correttivi congiunturali individuali	

UTILIZZO RETROATTIVO DEGLI STUDI DI SETTORE

L'Agenzia ribadisce anche per il periodo d'imposta 2016 i concetti già applicati in passato: l'esito degli **studi "evoluti" per il 2016** potranno essere utilizzati (senza considerare i correttivi "anticrisi" 2016):

- ➔ solo per l'eventuale rideterminazione della congruità del **periodo 2014**
- ➔ considerato che la revisione per il 2016 ha considerato i dati di tale periodo d'imposta .



Nota: viene dunque ribadito quanto già chiarito in passato (CM 20/2014, CM 23/2013, 30/2012), secondo cui:

- al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l'Ufficio avrà cura di verificare che le attività esercitate nel periodo d'imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente;
- l'utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all'accertamento di annualità precedenti è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti;
- ove risultino invece anomalie nei predetti indicatori economici, le risultanze degli studi di settore evoluti potranno essere utilizzate dall'Ufficio ai fini delle valutazioni per l'eventuale definizione della pretesa solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dall'infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ma da insufficienze produttive dell'azienda.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA

Per il 2016 è stata prevista la riduzione a 193 (rispetto ai 204 dell'anno scorso) del numero di studi di settore, attraverso l'accorpamento di alcuni di essi.

STUDI DI SETTORE 2016 (periodo 2015)	STUDI DI SETTORE 2017 (periodo 2016)
WM03A, WM03B, WM03C, WM03D	WM03U
WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F, WG61G, WG61H	YG61U
WD06U, WD13U	YD13U

CAUSE DI ESCLUSIONE

Nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG" dei modelli di dichiarazione Redditi 2017:

- ➔ la **causa di esclusione individuata con il codice "12"**, che si riferiva a tutte le fattispecie rientranti nelle fattispecie previste dagli artt. 2 e 5 DM 11/02/2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione)
- ➔ è stata **sostituita con le cause di esclusione che vanno dal codice 12 al codice 15** e che corrispondono alle seguenti fattispecie:
 - **cod. 12** – soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il "regime dei minimi" (art. 1 c. 96-117 L. 244/07) o il "regime forfettario" (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014)
 - **cod. 13** - società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile
 - **cod. 14** - soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
 - **cod. 15** - soggetti che esercitano:
 - ✓ in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta" o dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende"
 - ✓ due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

CAUSE DI ESCLUSIONE	
FINO AL PERIODO 2015	PERIODO 2016
Codice 12 <ul style="list-style-type: none"> società cooperative a mutualità prevalente; soggetti IAS, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali; soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice <ul style="list-style-type: none"> ✓ 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" ✓ 66.19.40 - "Attività di bancoposta" ✓ 68.20.02 - "affitto d'aziende" impresa che eserciti due o più attività (imprese c.d. multiattività) non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle dello studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; esercente attività d'impresa si è avvalso del regime dei contribuenti minimi nel precedente periodo d'imposta (2014) e ha cessato di avvalersene per il periodo d'imposta 2015; 	Codice 12 esercente attività d'impresa si è avvalso del regime dei contribuenti minimi o forfettario nel precedente periodo d'imposta (2015) e ha cessato di avvalersene per il periodo d'imposta 2016
	Codice 13 società cooperative a mutualità prevalente
	codice 14 soggetti IAS, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
	codice 15 <ul style="list-style-type: none"> soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice <ul style="list-style-type: none"> ✓ 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" ✓ 66.19.40 - "Attività di bancoposta" ✓ 68.20.02 - "affitto d'aziende" impresa che eserciti due o più attività (imprese c.d. multiattività) non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle dello studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

EVENTI SISMICI 2016

Si rileva che sono state integrate:

- le istruzioni parte generale del modello studi prevedendo che i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei Comuni individuati negli allegati 1 (Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016) e 2 (Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016) al DL n. 189/2016, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dagli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività, non sono obbligati alla presentazione del modello studi;
- le ipotesi di esclusione dall'applicazione degli studi di settore in merito al "Periodo di non normale svolgimento dell'attività", prevedendo che possono applicare tale causa di esclusione i soggetti interessati dagli eventi sismici, se ricadono nelle fattispecie analizzate nella Circolare 19.9.2013, n. 30/E (par. 8).

PRESENTAZIONE DEL MODELLO PER LA SOLA ACQUISIZIONE DEI DATI

Si evidenzia che da quest'anno, per talune attività particolari viene richiesta la presentazione del modello studi di settore «per la sola acquisizione dei dati», senza più alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento.

Si tratta delle attività indicate nella tabella seguente:

CODICE ATTIVITA'	STUDIO
"23.51.00 - Produzione di cemento"	WD29U
"23.52.10 - Produzione di calce"	
"23.52.20 - Produzione di gesso"	
"23.62.00 - Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia"	
"23.64.00 - Produzione di malta"	
"23.65.00 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento"	WD30U
"22.11.20 - Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici"	
"28.99.92 - Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento"	WD32U
"29.10.00 - Fabbricazione di autoveicoli"	
"29.20.00 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi"	
"30.91.11 - Fabbricazione di motori per motocicli"	
"30.91.12 - Fabbricazione di motocicli"	
"30.92.10 - Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)"	WD33U
"32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a."	
"18.11.00 - Stampa di giornali", "18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati"	WD35U
"17.11.00 - Fabbricazione di pasta-carta", "17.12.00 - Fabbricazione di carta e cartone"	WD47U
"17.22.00 - Fabb. di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa"	
"61.90.20 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point"	VG99U
"81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)"	WG70U
"81.29.10 - Servizi di disinfestazione"	
"03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi", "03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi"	WG90U
"66.19.50 - Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)"	WG91U
"71.20.10 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti"	VK30U

L'agenzia evidenzia che:

- per tali fattispecie gli esiti dell'applicazione degli studi sono inutilizzabili in fase di accertamento (detti soggetti sono tenuti alla compilazione del modello, ma non all'applicazione dello studio di settore)
- **devono essere applicati i parametri** e in tal caso nel riquadro "Tipo dichiarazione" del Frontespizio del mod. REDDITI 2017 vanno barrate le caselle "Studi di settore" e "Parametri".

QUADRI CHE COMPONGONO GLI STUDI DI SETTORE

Nell'ambito degli studi di settore sono presenti i seguenti quadri:


Quadro	Comparto	Descrizione	Dati cd. "EXTRA- CONTABILI"
quadro A	tutti	Personale addetto all'attività	
quadro B	tutti	Unità locali destinate all'esercizio dell'attività	
quadro C	Manifatture	Modalità di svolgimento dell'attività	
quadro D	tutti	Elementi specifici dell'attività	
quadro E	tutti	Beni strumentali	

quadro F	tutti	Elementi contabili relativi all'attività d'impresa	Dati CONTABILI
quadro G	Professionisti (Servizi col doppio quadro)	Elementi contabili dell'attività di lavoro autonomo	
quadro T	tutti	Congiuntura economica (correttivi anticrisi)	
quadro X	tutti	Altre informazioni rilevanti per l'applicazione degli studi e (correttivi)	
quadro V	tutti	Ulteriori dati specifici	
quadro Z	tutti	Dati complementari (studi che saranno oggetto di evoluzione)	

DATI CONTENUTI NEI VARI QUADRI - FUNZIONE

In generale è possibile sostenere che:

- **i quadri extracontabili**: servono per l'**analisi discriminante** (e cioè per assegnare il dichiarante ad un gruppo omogeneo di contribuenti – cd. "**cluster**" -, cui è associata una specifica funzione di ricavo)
- **i quadri contabili**: forniscono i **dati utilizzati dalla fusione dei ricavi** per **individuare i ricavi congrui** (spesso tali dati vanno previamente elaborati, prima di essere moltiplicati per i coefficienti previsti dalla Nota metodologica).



QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Per quanto riguarda il **quadro A** dedicato al personale addetto all'attività sono state allestite **due sezioni**: una per le attività d'impresa e una per le attività di lavoro autonomo.



N.B.: per le attività che possono essere svolte sia in forma d'impresa che di lavoro autonomo sono presenti entrambe le suddette sezioni. Si tratta di studi di settore con il «doppio quadro».

Altra novità A è data dal fatto che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a **voucher** sono da riportare, rispettivamente:

- per le **imprese**, nel **rigo A02**

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro

- per il **lavoro autonomo**, nel **rigo A02**

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro

In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate

L'Agenzia evidenzia che per la compilazione di rigo A02 le istruzioni del modello studi prevedono che:

- ➔ il numero delle giornate retribuite da indicare nel quadro A deve essere determinato *“conformemente a quanto comunicato all'Ente previdenziale”*;
- ➔ con riferimento alle denunce telematiche **UNIEMENS** inviate all'INPS *“il numero delle giornate retribuite deve essere determinato **moltiplicando per 6 e dividendo per 100** il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche”*
- ➔ tale operazione è necessaria poiché il dato relativo al numero delle settimane utili da indicare nelle denunce UNIEMENS è espresso in centesimi e senza separatore di decimali (es: in caso di 2,6 settimane di lavoro, va comunicato 260), mentre, ai fini degli studi di settore, la modalità di calcolo del numero delle giornate retribuite richiede che il numero delle settimane utili comunicate nelle denunce UNIEMENS sia moltiplicato per 6 e diviso per 100.

Esempio 1

Un'impresa individuale con attività cod. Ateco 43.12.00 (“Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno”) che per il periodo d'imposta 2016

- ha 1 solo dipendente part-time che lavora nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
- con un numero calcolato di settimane utili ai fini contributivi pari rispettivamente a 2,5 per il mese di gennaio, 3,6 per il mese di febbraio e 2,8 per il mese di marzo

nelle denunce UNIEMENS indica un numero di settimane utili pari rispettivamente a 250 per il mese di gennaio, 360 per il mese di febbraio e 280 per il mese di marzo.

Tale impresa,

- nel modello WG69U da allegare alla dichiarazione REDDITI 2017
- al rigo A02 dovrà indicare un numero di giornate retribuite pari alla somma del numero delle settimane utili comunicate mensilmente nelle denunce UNIEMENS, moltiplicato per sei e diviso per cento;
- tale numero risulterà pari a 53,4, e cioè: $[(250 + 360 + 280) \cdot 6] / 100 = 53,4$

QUADRO E – VALORE DEI BENI MOBILI STRUMENTALI

L'Agenzia evidenzia che è stato **eliminato dal titolo** della sezione, **il riferimento all'anno di immatricolazione** di tali beni; sebbene nelle precedenti versioni di tali modelli la sezione fosse denominata “Beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età (a partire dall'anno di immatricolazione)”, le informazioni richieste erano comunque relative sia ai beni materiali che a quelli immateriali.

Nota: al fine di evitare possibili errori di interpretazione, la sezione è stata rinominata “Beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età”; le istruzioni alla compilazione sono state poi integrate, precisando che l'età del bene strumentale va calcolata facendo riferimento all'anno di immatricolazione del bene o, se non disponibile, all'anno di acquisizione o di effettivo sostenimento del costo.

QUADRO F – G ACQUISIZIONE ELEMENTI CONTABILI

Per quanto riguarda gli **elementi contabili** da indicare nei **quadri F e G** si evidenziano le seguenti novità:

⇒ **componenti straordinari** del conto economico: a seguito della eliminazione introdotta dal Dlgs 139/2015, vi è la possibilità di indicare tali componenti positivi, alternativamente:

- nel rigo **F05 «Altri proventi e componenti positivi»** dello studio di settore, anche i ricavi afferenti l'area straordinaria non più classificabili nella voce E20 del conto economico (sono state, infatti, modificate le istruzioni al rigo F26 riguardante la componente di reddito relativa ai «Proventi straordinari» dove è stata specificatamente prevista la possibilità di indicare, in conformità al comportamento tenuto in bilancio, i relativi importi direttamente alla voce F05)
- nel rigo **F26**

F05 Altri proventi e componenti positivi	,00
---	-----

⇒ sono state modificate le istruzioni ai righe **F40** (imprese) e **G23** (professionisti) per tener conto del nuovo **regime forfettario** (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014). La relativa casella andrà quindi barrata non solo dei contribuenti minimi, ma anche da quelle forfettari che:

- per il periodo d'imposta 2015 erano regime agevolato
- e ne sono fuoriusciti dal periodo di imposta 2016 (per tale periodo, infatti, si applica la relativa causa di esclusione limitatamente alle imprese, ed i dati vanno forniti solo ai fini del monitoraggio)

Ulteriori dati specifici	
F40 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2014 e/o in quelli precedenti	Barrare la casella

Ulteriori dati specifici	
G23 Applicazione del nuovo regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti	Barrare la casella

⇒ al rigo **«Iva sulle operazioni imponibili»** (rispettivamente righe **F33** e **G18**) è stato chiarito che nella particolare ipotesi in cui l'importo risulti **negativo**, deve essere indicato il valore **zero**. Si ricorda infatti che il software Gerico (da ultimo Gerico 2016, per il periodo 2015) non permette di compilare il rigo indicando un valore negativo;

I.V.A. sulle operazioni imponibili		1	,00
F33 I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00	
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00	

⇒ **Costi di sviluppo**: a seguito della eliminazione introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015, a decorrere dal 2016, i costi di ricerca e sviluppo vanno indicati a rigo F17, dedicato ai costi per servizi non compresi nei righe F14 ed F16. In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che le residue quote ammortamento relative alle spese di pubblicità capitalizzate in esercizi precedenti al 2016, possono essere indicate alternativamente:

- a rigo F20, campo 1, dedicato all'indicazione delle quote ammortamento;
- a rigo F23, campo 1, dedicato all'indicazione degli altri componenti negativi non aventi natura finanziaria o straordinaria che hanno contribuito alla determinazione del reddito ma che non hanno trovato collocazione nei righe precedenti

⇒ **Patent box**: in relazione alla agevolazione che fa concorrere al reddito complessivo del 50% dell'ammontare dei redditi derivanti dall'utilizzo di:

- ✓ di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;
- ✓ processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

(e considera esenti le relative plusvalenze), le istruzioni al rigo F28 "Reddito d'impresa" sono state integrate: il reddito/perdita d'impresa risultante dalla differenza delle componenti di reddito (positive e negative), indicato a rigo F28 è comprensivo delle suddette quote di reddito/plusvalenze

⇒ **Costo per la produzione di servizi:** è confermato che le informazioni in precedenza richieste a rigo F15 "Costo per la produzione di servizi", sono confluite a rigo F14 ridenominato "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi". Pertanto il dato che nel modello studi 2015 andava evidenziato a rigo F15 va ora ricompreso a rigo F14. Con l'accorpamento di tali righe anche per gli studi evoluti per 2016, si conclude, quindi, il processo di semplificazione relativo a tali variabili iniziato nel 2014.

F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi		,00
	Spese per acquisti di servizi	1	,00
F16	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00

QUADRO T "CONGIUNTURA ECONOMICA"

Al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica **è confermata la presenza del quadro T "Congiuntura economica"** per gli studi di settore di:

- **imprese**
- **autonomi** che applicano funzioni di compenso basate su tempo e spese (come per le imprese)

In merito, si rileva che la Commissione degli esperti ha ritenuto che la valutazione definitiva in merito alla metodologia prevista per il periodo 2016 sarà effettuata in una successiva riunione (dunque è possibile che i correttivi anticrisi modifichino il loro meccanismo applicativo; si tratterà comunque di fornire i dati nella presente dichiarazione, sapendo che la compilazione del quadro T non è obbligatoria, anche in caso di non congruità.

Imprese

QUADRO T Congiuntura economica		2013	2014	2015
T01	Ricavi dichiarati ai fini della congruità	,00	,00	,00
T02	Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03	Valore dei beni strumentali	,00	,00	,00
T04	Dipendenti		numero di giornate retribuite	
T05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		numero	
T06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	percentuale di lavoro prestato %	%
T07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	percentuale di lavoro prestato %	%
T08	Associati in partecipazione	%	percentuale di lavoro prestato %	%
T09	Soci amministratori	%	percentuale di lavoro prestato %	%
T10	Soci non amministratori	%	percentuale di lavoro prestato %	%
T11	Amministratori non soci		numero	
T12	Cassa Integrazione ed istituti simili Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		numero	

Professionisti con funzione di compenso basate sul tempo e sulle spese

QUADRO T Congiuntura economica		2013	2014	2015
T01	Compensi dichiarati ai fini della congruità	,00	,00	,00
T02	Maggiore compenso ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03	Valore dei beni strumentali mobili	,00	,00	,00
T04	Dipendenti	numero di giornate retribuite		
T05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	numero		
T06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	numero		
T07	Ore settimanali dedicate all'attività	numero		
T08	Settimane di lavoro nell'anno	numero		

Professionisti con funzione di compenso basate sulle prestazioni

QUADRO T Congiuntura economica		Percentuale sui compensi
T01	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti tutti i compensi (pagamento dell'intero importo)	%
T02	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	%
		TOT = 100%

PROFESSIONISTI: per alcuni studi che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi viene rilevato il "ritardo" nell'incasso dei compensi da parte del professionista, dovuto alla situazione di crisi economica, tramite la richiesta delle seguenti informazioni:

RIGO	INDICAZIONE
T01	Percentuale dei compensi percepiti nel 2016 in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi iniziati e completati in tale annualità.
T02	Percentuale dei compensi percepiti nel 2016 in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi diversi da quelli del rigo precedente.

Gli studi di settore interessati dal predetto correttivo sono i seguenti:

WK23U - Servizi di ingegneria integrata	YK05U - Servizi forniti da dott. commercialisti / ragionieri / periti commerciali / consulenti del lavoro
WK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari	
WK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi	YK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione contabilità e tributi
VK29U - Studi di geologia	
YK01U - Studi notarili	YK17U - Attività tecniche svolte da periti industriali

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per ciò che attiene la compilazione del quadro T, si ribadisce nella CM 20/E che:

- il contribuente **congruo e normale** senza l'applicazione dei suddetti correttivi **può non compilare** tali informazioni
- per la corretta applicazione del correttivo congiunturale individuale, i dati relativi al triennio 2013 - 2015 vanno indicati, per i soli anni in cui è stato **dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore**, rispetto al 2016. In tal caso l'individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche se oggetto di evoluzione (esempio: il contribuente che nel 2016 è tenuto alla presentazione dello studio YM01U e nel 2015, 2014 e 2013 ha presentato lo studio WM01U).

- nel caso in cui la medesima attività economica **sia stata assoggettata**, nel corso degli anni, a **studi di settore diversi**, per effetto della (ri)classificazione, il quadro T può essere compilato facendo riferimento ai dati dello studio applicato.

Esempio2

Si propone l'esempio formulato tratto dalla CM 24/2016 in cui è stato precisato che se nel quadriennio 2012-2015 sia stata esercitata l'attività di commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini (47.78.60) e il contribuente ha applicato:

- per il 2014 e 2015 lo studio WM16U
 - negli anni precedenti lo studio UM87U (l'attività è confluita dal 2014 nello studio WM16U)
- dovrà fornire le informazioni richieste nel quadro T dello studio WM16U con riferimento
➔ ai dati dichiarati negli anni precedenti nello studio UM87U;

- il soggetto che nei 3 anni di riferimento (2013/2014/2015) ha esercitato un'attività prevalente per la quale è stato applicato uno studio di settore diverso da quello applicato nel 2016, non può compilare il quadro T per gli anni in cui lo studio di settore applicato era differente a causa della mutata prevalenza dei ricavi. Infatti, nei confronti di tale contribuente, non è possibile disporre dei dati fondamentali per il calcolo dei correttivi crisi con conseguente impossibilità di accesso al correttivo relativo alla *"Durata delle scorte"* e al correttivo *"Congiunturale individuale"*. I soggetti interessati potranno fornire indicazioni in merito alla specifica situazione utilizzando le "Annotazioni" di GERICO.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Nel corpo di taluni studi di settore approvati è stato inserito l'apposito **quadro Z – Dati complementari**, riservato all'indicazione di ulteriori informazioni utili ai fini dell'aggiornamento degli studi previsto per il periodo d'imposta successivo (la compilazione è obbligatoria, non facoltativa).

Studi WG33U, YG37U, WG95U, YD01U: i rispettivi quadri Z prevedono nuove informazioni da riportare distintamente per ciascuna delle possibili unità locali (fino a 10), viene evidenziato che:

- in GERICO 2017, a causa dei tempi estremamente ristretti, le informazioni relative alle diverse unità locali sono riportate tutte di seguito
- nei modelli approvati, le informazioni ripetute sono evidenziate in un apposito riquadro e si riferiscono solo alla prima unità locale.

COMUNICAZIONI ANOMALIE AGLI INTERMEDIARI

Nel Frontespizio di **Redditi 2017** è stata inserita nel riquadro **"Firma della dichiarazione"** la nuova casella **"Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario"**.

In seguito alla barratura, il contribuente richiede che le eventuali comunicazioni di anomalie riscontrate negli studi di settore si è inviata all'intermediario incaricato.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																													
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RJ	RI	RV	RX	RZ	FC	TR	CE								
<p>Le comunicazioni dell'Agenzia inerenti la dichiarazione sono inoltrate all'intermediario incaricato</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<p>Sono inoltrate all'intermediario le comunicazioni sulle "anomalie nei dati":</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenti nella dichiarazione - riscontrate nei dati dichiarati negli studi di settore 											<p>Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/></p>										<p>Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/></p>									

La casella "Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario": va barrata se il contribuente vuole che l'Agenzia invii all'intermediario le comunicazioni riguardanti eventuali **anomalie**

- **presenti nella dichiarazione**
- **o riscontrate nei dati dichiarati negli studi di settore**

Come in passato, la scelta del contribuente diviene vincolante solo se l'intermediario **accetta di ricevere tali comunicazioni**, esprimendo l'assenso nella Sez. "Impegno alla trasmissione telematica" barrando:

- la casella ora denominata "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" in relazione ai preavvisi telematici a seguito del controllo formale sulla dichiarazione
- la nuova casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche" per le comunicazioni relative ad anomalie riscontrate nei dati degli studi di settore.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche	
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno
	FIRMA DELL'INCARICATO			

COMPLIANCE FISCALE - INVIO COMUNICAZIONE TELEMATICA ANOMALIE ALL'INTERMEDIARIO

Onde favorire la correzione spontanea di errori/omissioni riportati nella dichiarazione (art. 1 c. 634-636 L. 190/2014 e Prov. 18/06/2015) l'Agenzia mette a disposizione del contribuente (o al suo intermediario):

- gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine
- ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione relativi alla stima di detti elementi anche in relazione ai beni acquisiti/posseduti, deduzioni o detrazioni, crediti d'imposta.

Se il contribuente intende far pervenire in via telematica all'intermediario la relativa comunicazione di anomalia (non più limitata alle anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore), è tenuto a barrare la relativa casella.

CAUSE DI ESCLUSIONE/INAPPLICABILITA'

Anche le cause di esclusione (o inapplicabilità) da applicazione dello studio di settore devono essere indicate nel primo rigo dei quadri **RE, RF o RG di Redditi 2017**

Redditi SC 2017

RF1	Codice attività	1	studi di settore: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di inapplicabilità	3	parametri: cause di esclusione	4
RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili							,00

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

I **contribuenti "minimi"** (dl 98/2011) e **"forfettari"** (L. 190/2015) sono **esclusi ex lege dall'applicazione degli Studi di settore**.

La compilazione del quadro LM comporta l'automatica esclusione da Studi, senza che si debba indicare una causa di esclusione (la relativa casella non è presente nel quadro).

In merito a tali soggetti, l'Agenzia precisa che:

- **contribuenti forfettari**: nel quadro RS del mod. REDDITI 2017 PF sono presenti specifici righe (da RS371 a RS381) nei quali **indicare una serie di informazioni relative all'attività esercitata**, nonché i soggetti ai quali sono stati pagati compensi senza operare la ritenuta alla fonte.
- in caso di **assenza di dati da comunicare**, è necessario **barrare la casella contenuta a rigo RS382**, ancorché non prevista nel mod. REDDITI 2017 PF, presente esclusivamente nel tracciato del file da inviare.